

STATUTO

TITOLO I

Costituzione e denominazione Sede Durata Scopo – Oggetto

Art. 1 Costituzione e denominazione

Promosso dall'Associazione Nazionale Cooperative Consumatori (LegaCoop), è costituito il Consorzio denominato "SCUOLA COOP – ISTITUTO NAZIONALE DI FORMAZIONE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMATORI – MONTELUPO Società Cooperativa".

La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega nazionale delle cooperative e mutue ed alla Associazione nazionale cooperative di consumatori.

Si conforma altresì ai principi dell'Alleanza cooperativa internazionale.

Art. 2 – Sede

Il Consorzio ha sede legale in Montelupo Fiorentino.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio può istituire sedi operative in qualsiasi località del territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

Il consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), che potrà essere prorogata in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 – Scopo

Il Consorzio ha lo scopo sociale di concorrere, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, alla realizzazione degli scopi sociali delle cooperative di consumatori e loro consorzi, formando culturalmente e professionalmente in materia cooperativa il loro personale, con particolare riferimento a impiegati direttivi, quadri e dirigenti, nonché i loro amministratori, sindaci e soci.

E' compito essenziale del Consorzio contribuire alla creazione di nuove generazioni di operatori, con compiti di guida e responsabilità di direzione per lo sviluppo di Coop, promuovendo per ognuno dei ruoli professionali cui si rivolge le istanze di valorizzazione del consumo consapevole, che si esprimono attraverso i valori condensati nel marchio Coop.

Art. 5 – Oggetto

Per perseguire lo scopo sociale, il Consorzio svolgerà attività didattica nonché progetterà, produrrà e distribuirà il relativo materiale e condurrà studi e ricerche.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio potrà stipulare e concludere qualsiasi contratto, atto ed operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, professionale, nessuna esclusa, direttamente o indirettamente necessaria o utile allo svolgimento delle anzidette attività.

Per lo svolgimento delle anzidette attività, il Consorzio potrà avvalersi di personale proprio e di terzi.

Lo svolgimento delle anzidette attività può essere esteso anche a favore di soggetti terzi.

TITOLO II

Soci

Art. 6 – Soci

Possono essere soci del Consorzio le cooperative di consumatori ed i loro consorzi, aderenti all'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (LegaCoop).

Possono altresì essere ammessi come soci anche le società controllate dalle cooperative di consumatori e le società a queste collegate.

In ogni caso la maggioranza assoluta dei soci deve essere rappresentata da Cooperative fra consumatori.

Il numero dei soci non potrà essere inferiore a cinque.

Art. 7 – Domanda di ammissione

L'aspirante socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio domanda scritta e firmata dal proprio legale rappresentante, allegando estratto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione o di altro organo sociale a tal uopo competente, con la quale è stata decisa l'adesione al Consorzio.

La domanda dovrà contenere:

- a) la denominazione, la sede e l'oggetto sociale;
- b) l'importo della quota di capitale sociale sottoscritta che non potrà essere inferiore a euro 5.164 (cinquemilacentosessantaquattro);
- c) la dichiarazione di aver preso visione dello statuto sociale del Consorzio e l'impegno a rispettarne le disposizioni nonché i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda di ammissione a quanto indicato nel comma 2 dell'art. 7, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione del socio, gliene dà comunicazione e ne cura l'annotazione nel libro soci.

La deliberazione di ammissione sarà efficace e verrà annotata nel libro dei soci solo dopo che il nuovo ammesso avrà versato la quota sottoscritta.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la deliberazione diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota sottoscritta.

La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci.

Art. 9 – Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso o per esclusione.

Art. 10 – Recesso

Il recesso è ammesso per dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di responsabilità dei soci o la proroga della durata oltre il termine stabilito dall'art. 3.

Il recesso non può comunque essere parziale.

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dallo statuto sociale, deve essere comunicata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e deve essere annotarla nel libro dei soci. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata almeno tre mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare il procedimento arbitrale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 – Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- a) decaduti per la perdita delle condizioni previste per l'ammissione o per lo scioglimento od il fallimento o la liquidazione coatta o l'amministrazione controllata;
- b) che non ottemperino alle disposizioni dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle

deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali;

c) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione o diffida, non effettuino, entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione, i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni a loro rese dal Consorzio od il pagamento di altri loro eventuali debiti verso il Consorzio a qualsiasi titolo;

d) che, in qualunque modo, arrechino un danno materiale o morale, al Consorzio o ne ostacolino il funzionamento fomentando artificiosi dissidi o disordini.

L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai soci, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 14.

L'esclusione è comunicata con raccomandata al socio, che può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12 Rimborso

Nel caso di recesso o di esclusione del socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, ma comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento deve essere corrisposto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

TITOLO III

Patrimonio sociale Capitale sociale – Bilancio – Utili - Ristorno

Art. 13 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote ciascuna delle quali non potrà essere inferiore a euro 5.164 (cinquemilacentosessantaquattro);

b) dal fondo di riserva legale, che è indivisibile tra i soci, con esclusione quindi della possibilità di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita sociale che allo scioglimento del Consorzio e che è formato dal prelevamento non inferiore al 30% sui residui attivi d'esercizio.

Art. 14 – Capitale sociale

Le quote di capitale sociale sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da parte di terzi a pegno o vincolo e neppure cedute a soci o a terzi con effetto verso il Consorzio.

In deroga a quanto sopra le quote possono essere cedute con effetto verso il Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a soggetti terzi, aventi i requisiti di cui all'art. 6, che presentino domande di ammissione a socio. L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei dovuti requisiti.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota ed il Consorzio deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti necessari per essere ammesso.

Avverso il provvedimento motivato di diniego il socio può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 15 – Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato alla Assemblea entro i termini previsti dal successivo art. 24.

Le relazioni al bilancio degli amministratori e dei sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo

mutualistico.

Gli amministratori ed i Sindaci hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento delle attività del Consorzio prevalentemente in favore dei soci, evidenziando contabilmente che i ricavi delle prestazioni ai soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425 c.c., primo comma, punto A1.

Art. 16 – Ristorno

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per i servizi prestati dal Consorzio nel corso dell'anno.

Le somme complessive ripartibili tra i soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale del valore della quota.

Art. 17 Utili

Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa od impegno, sarà devoluto come segue:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;

b) per una quota pari al 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue (ex art. 11 L. n. 59/92);

c) l'eventuale restante a discrezione dell'Assemblea nei seguenti modi:

1) eventuale dividendo in misura non superiore alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi aumentata di due punti e mezzo ragguagliata al capitale sociale effettivamente versato;

2) eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, purché nei limiti delle variazioni in aumento dell'indice ISTAT annuo dei prezzi al consumo ex art. 7, Legge n. 59/1992.

L'eventuale quota di utili che non è assegnata alla riserva legale o al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e che non è distribuita ai soci secondo i numeri 1 e 2 della lettera c), sarà destinata al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla LegaCoop ex articoli 11 e 12, Legge 59/1992.

TITOLO IV

Requisiti Mutualistici

Art. 18 – E' vietata la distribuzione di dividendi superiori al limite stabilito dall'art. 16 lettera c), numero 1.

Art. 19 – Qualora vengano emessi, è vietata la remunerazione di strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 20 – E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita sociale che allo scioglimento del Consorzio.

Art. 21 - In caso di scioglimento del Consorzio l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato gratuitamente ex art. 17, lettera c), numero 2), ed i dividendi eventualmente maturati ex art. 17, lettera c), numero 1, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla LegaCoop ex articoli 11 della legge n. 59/1992.

Art. 22 Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

La loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

TITOLO V

Assemblea

Art. 23 – Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, anche in luoghi diversi dalla sede legale, mediante pubblicazione di avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

E' valida la convocazione effettuata mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci o con altro mezzo, anche telematico, purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo.

Art. 24 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina le cariche sociali;
- 3) determina, per la durata dell'intero mandato, la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e, sempre per l'intero mandato, la retribuzione dei sindaci, da corrisondersi con cadenza annuale;
- 4) salvo quanto stabilito dal successivo art. 35, 2° comma, conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato la revisione legale, determinandone il compenso, da corrisondersi annualmente, per l'intera durata dell'incarico;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è prorogato a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni indicate dall'art. 2364 del c.c.. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 del c.c., le ragioni della dilazione.

L'assemblea ha luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 25 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- 1) modificazioni dello statuto;
- 2) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 3) ogni altra materia attribuita dalla legge.

Art. 26 – Costituzione e deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano di età o, ove essa lo deliberi, da uno delegato dei soci.

L'Assemblea nomina un Segretario e nei casi richiesti due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da Notaio.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo anticipato scioglimento e la liquidazione del Consorzio, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Con i medesimi quorum delibera l'assemblea straordinaria, salvo quanto previsto dal precedente art. 22.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Per le votazioni si procederà, con voto palese, normalmente per alzata di mano o con altro metodo stabilito dall'assemblea.

Art. 27 – Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio è rappresentato da un solo delegato ed ogni delegato ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota versata. Le Cooperative di Consumatori e loro Consorzi soci, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare da un delegato di altro socio che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Ogni delegato può rappresentare fino a cinque altri soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale della assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo e ai dipendenti della società, né di società da essa controllate.

La LegaCoop e l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori hanno diritto di partecipare con propri rappresentanti senza diritto di voto ai lavori delle Assemblee.

TITOLO VI

Consiglio di Amministrazione

Art. 28 – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile da un minimo di 9 ad un massimo di 21, scelti tra le persone indicate dai soci.

L'Assemblea stabilirà di volta in volta il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390, primo comma, c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che prestino continuativamente la loro opera o che siano investiti di particolari incarichi in favore del consorzio.

Art. 29 – Adunanze

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ogni qual volta vi sia materia da deliberare, e comunque almeno ogni 6 mesi, o quando ne sia fatta domanda da un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale.

La convocazione sarà fatta mediante lettera firmata dal Presidente che dovrà contenere le materie da

trattare e dovrà pervenire agli Amministratori ed ai Sindaci almeno 48 ore avanti l'ora fissata per l'adunanza e nei casi di urgenza almeno 24 ore.

La convocazione potrà essere trasmessa via fax o attraverso e-mail.

Art. 30 – Adunanze e deliberazioni

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale la proposta del Presidente.

Art. 31 – Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio della quale è titolare esclusivo.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo puramente esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) approvare i regolamenti interni che si rendono necessari a disciplinare tutti quei rapporti con i soci non contemplati dal presente Statuto;
- d) fissare la misura dei corrispettivi dovuti da soci per le prestazioni richieste al Consorzio;
- e) deliberare tutti i contratti, atti e operazioni previsti dall'art. 5, delegando alla stipulazione il Presidente o il Vice Presidente od uno o più altri dei propri membri con firme disgiunte o congiunte;
- f) assumere e licenziare il personale dipendente fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare i dirigenti determinandone le attribuzioni e la retribuzione;
- g) dare l'adesione del Consorzio ad organismi consortili o ad altri enti;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- i) determinare il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 28;
- l) provvedere ai sensi dell'art. 2386 c.c. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio.

Al Consiglio di Amministrazione compete deliberare, in luogo dell'assemblea straordinaria, nella materia fallimentare di cui agli artt. 152, 161, 187 e 214 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Al Consiglio di Amministrazione è delegato il potere di apportare allo Statuto Sociale tutte quelle modificazioni che risulteranno necessarie per adeguarlo ad eventuali nuove disposizioni imposte in ogni tempo dalle leggi speciali. Alle deliberazioni si applicano le disposizioni dell'art. 2436 c.c..

Art. 32 – Presidente, Vice Presidente, deleghe

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e le altre eventuali cariche.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati, procuratori ed altri difensori ed assistenti nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare, con procura, i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente, a dirigenti della società e ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci né le materie indicate dal quarto comma dell'art. 2381 c.c..

Art. 33 – Direttori

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più direttori per i diversi settori aziendali determinandone le attribuzioni, le responsabilità e le retribuzioni.

TITOLO VII Collegio Sindacale

Art. 34 – Composizione

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i soci delle Cooperative di Consumatori socie e fra i soci delle Cooperative di Consumatori nei Consorzi soci.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni i sindaci percepiscono un compenso, determinato per l'intero mandato all'atto della nomina, corrisposto con cadenza annuale.

Salvo il disposto del successivo art. 35, secondo comma, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministero della giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 35 – Doveri e poteri del collegio e dei sindaci

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale può inoltre essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni ispezione dovrà redigersi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Art. 36 - Riunioni e deliberazioni del collegio

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il sindaco, che senza giustificato motivo, non partecipa durante l'esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VIII REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 37 – Incarico, durata, revoca

La revisione legale dei conti è esercitata, salvo il disposto dell'art. 35, secondo comma da un

revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal ministero della giustizia o, quando l'assemblea lo decida, dal collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..
L'incarico ha durata di tre esercizi.

La revoca può avvenire solo per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale.

Art. 38 – Funzioni di revisione legale dei conti

Il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti:

- a) verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- b) verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime un giudizio sul bilancio, di esercizio e consolidato, con apposita relazione.

Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti può chiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Quando la funzione di revisione legale dei conti non sia attribuita al Collegio Sindacale, il Collegio ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti questo si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO IX

Clausola compromissoria

Art. 39 - La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è rimessa ad un arbitro, nominato dalla Camera di commercio competente per territorio, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale dove ha sede la società.

La sede del collegio sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto o irrituale secondo equità.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro sono vincolanti per le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X

Disposizioni finali

Art. 40 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci delle Cooperative di Consumatori socie e fra i soci delle Cooperative di Consumatori consorziate nei Consorzi soci.

Art. 41 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.